

## ***SAFEGUARDINGS RULES:***

# **MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE DELLA BLU SSD**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. Premesse:**

La BLU SSD a r.l. è una società senza scopo di lucro che esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica dal 02.07.2013. È regolata da uno statuto ed è gestita da un CDA composto da due membri.

Nel tempo, la BLU SSD ha sviluppato ampie competenze per:

- Elaborare e fornire soluzioni ottimali per la gestione, parziale o totale, di impianti sportivi;
- Studiare e realizzare interventi di miglioramento, ristrutturazione o costruzione "chiavi in mano" di impianti natatori e sportivi;
- Fornire consulenza e prestazione d'opera professionale in ambito sportivo.

Attualmente, la BLU SSD ha in concessione la gestione di due impianti sportivi, siti in Bergamo, segnatamente nella media e alta Valle Seriana:

- Il “Centro Sportivo Consortile Cav. Pietro Radici”, di proprietà dei comuni di Casnigo, Cazzano, Cene, Colzate, Fiorano, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia e Vertova.
- La “Palestra In Acqua Invernale ed Estiva R. Marinoni” di proprietà dei comuni di Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino, Onore, Songavazzo e Rovetta in qualità di comune capofila.

La BLU SSD a r.l. è iscritta al Registro delle Attività Sportive del Dipartimento dello Sport ed è affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, con riconoscimento di SCUOLA NUOTO FEDERALE, nonché agli enti di promozione ACSI e CSI.

La società sportiva riconosce che l'attività sportiva ha un'evidente funzione educativa e sociale, ed è veicolo attraverso il quale è possibile apprendere i valori reali che rendono il confrontarsi secondo le regole della propria disciplina, un'attività affascinante e istruttiva allo stesso tempo. Proprio in questo senso ritiene fondamentale difendere e promuovere, tra coloro che organizzano e divulgano la pratica sportiva, l'adesione a quei valori etici che ne costituiscono la forza ed il senso profondo.

L'adozione dei presenti codici è espressione della volontà della BLU SSD di promuovere uno standard significativo di sportività nello svolgimento delle iniziative motorie e/o ludiche, e di vietare quei comportamenti in contrasto con i valori etici che questi codici intendono promuovere e garantire.

La società sportiva riconosce lo sport quale strumento sociale ed educativo ed aderisce ai principi del fair play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.

Si precisa sin d'ora che la società sportiva ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

La società sportiva è apolitica e non professa alcun credo religioso.

La BLU SSD intende ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16 c.2 del D.lgs. 39 del 2021 predisponendo ed adottando il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva, nonché i codici di condotta ad esso allegati, con l'osservanza delle direttive contenute nelle Linee Guida in materia adottate dalla Federazione Italiana Nuoto e dei principi fondamentali individuati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione approvato in data 25 luglio 2023.

Il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della Società, nonché il codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso allegato (declinato in *Policy contro le discriminazioni*, *Child Safeguarding Policy* e *Policy per la promozione della parità di genere*, oltre al Codice etico della Società), rappresentano strumenti importanti, in quanto riflettono i valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, diligenza, rispetto e spirito sportivo e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale.

Essi sono adottati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Società e si applicano a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività della società sportiva ~~BLU SSD~~, indipendentemente dalla specifica disciplina sportiva praticata.

## **2. Diritti e doveri dei tesserati e dei fruitori:**

Diritto fondamentale dei tesserati e dei fruitori è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

La BLU SSD adotta tutte le misure più idonee per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori ed uniforma la propria organizzazione al rispetto dei Principi Fondamentali emanati dal CONI per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nello sport, cui anche la Federazione Italiana Nuoto fa riferimento e che si intendono qui integralmente richiamati.

La BLU SSD previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, attraverso i presenti codici, informa i tesserati dei rispettivi diritti, favorisce la diffusione delle politiche di *safeguarding* della F.I.N. e adotta misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione dei propri collaboratori che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

Pertanto, la BLU SSD, i relativi vertici, collaboratori, tesserati e fruitori tutti scelgono di conformarsi alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. N. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. N. 39 del 28

febbraio 2021 ed alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

### **3. Obiettivi perseguiti:**

Il presente Modello, nonché i Codici di condotta ad esso allegati, perseguono i seguenti obiettivi, in attuazione delle Linee Guida dettate dalla F.I.N., alle quali la BLU SSD espressamente si uniforma:

- a) la promozione dei diritti di cui al punto 2.;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivo, accogliente e positivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i fruitori, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding* nominato dalla F.I.N., che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti dei tesserati minori;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso,

violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g) la partecipazione alle iniziative organizzate dalla F.I.N. nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate.

Peraltro, in attuazione delle Linee Guida dettate dalla F.I.N., la BLU SSD adotta misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata, in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità telematiche, informatiche, sul web, attraverso messaggi, e-mail, social network, o altro canale di comunicazione, blog, o programmazione o alterazione di sistemi di intelligenza artificiale ed altre tecnologie informatiche. A tal proposito, costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

In particolare, si deve a riguardo intendere:

a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e

considerata non desiderata, nel caso il tesserato sia minore anche nel caso quest'ultimo sia consenziente, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per “incuria”, l'abbandono del minore, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per “abuso di matrice religiosa”, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura,



esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In definitiva, chiunque prenda parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, organizzata dalla BLU SSD è tenuto a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate. Gli amministratori, i collaboratori, i tecnici e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente Modello organizzativo, i Codici di condotta ad esso allegati, nonché il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie emanati dalla Federazione Italiana Nuoto.

## **IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELLA BLU SSD**

### **1. Premessa:**

Il presente Modello organizzativo e di controllo è stato predisposto utilizzando le linee guida pubblicate dalla FIN, e ha validità quadriennale dalla data di approvazione. Deve poi essere aggiornato ogni qual volta necessario, al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

Gli obiettivi perseguiti con la predisposizione del presente Codice sono quelli indicati al punto 3. delle Disposizioni generali.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è stato pubblicato sulla homepage del sito della Società, affisso nelle sedi operative della medesima, nonché comunicato al Responsabile *Safeguarding* della Federazione o EPS di riferimento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. La stessa procedura, poi, sarà seguita in caso di eventuali modifiche e aggiornamenti del Modello. In questo modo, la BLU SSD ne assicura la conoscenza, nonché dei Codici di condotta ad esso allegati, da parte di tutti i suoi destinatari designati, i quali devono quindi essere consapevoli delle eventuali ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

Infine, si precisa che il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della FIN.

## **2. Diritti e doveri:**

A tutti i tesserati e le tesserate, nonché alla generalità dei fruitori, sono riconosciuti i diritti fondamentali riportati al punto 2. delle Disposizioni generali. Si precisa sin d'ora che coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I vertici, i collaboratori e tutti i tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Nuoto.

## **3. Le *safeguarding policies* e gli obblighi informativi previsti in materia:**

La BLU SSD, preoccupandosi del fatto che lo sport costituisca un'attività soggetta ad alto rischio di verifica di abusi, predispone le seguenti azioni concrete volte a promuovere il benessere e a proteggere gli atleti dal danno, dall'abuso e dal maltrattamento che possano subire durante qualsiasi ambito dell'attività svolta presso la Società Sportiva, così prevenendo danni alla salute e allo sviluppo della personalità:

- a. La BLU SSD si impegna a divulgare quanto più possibile il presente Modello, nonché i protocolli di contenimento dei rischi individuati nel prosieguo, anche ponendo in essere appositi incontri di formazione con il personale preposto allo svolgimento delle attività offerte ai fruitori.
- b. La Società assicura altresì la predisposizione di misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a

garantire lo svolgimento delle attività proposte nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i richiamati Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I. e le Linee Guida della F.I.N., nonché idonee ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti.

A tal proposito, in particolare, La BLU SSD assicura idonei canali di segnalazione di eventuali abusi, violenze e discriminazioni, individuando nell'Avvocato e Mediatore civile Giorgio Bogazzi, regolarmente iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo, il soggetto responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati ai sensi dell'art. 33, comma 6, d.lgs. 36/2021, nonché alla tutela dei minori per la Società Sportiva, che rimane in carica per la durata di 4 anni, essendo comunque poi rieleggibile.

Prima della nomina è stato acquisito il relativo certificato del casellario giudiziale, non essendo infatti possibile designare come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi. In particolare, il Responsabile è stato identificato tra i soggetti rispecchianti i seguenti requisiti:

- I. età non inferiore a 18 anni;
- II. cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE;
- III. godimento dei diritti civili e politici;
- IV. assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi del D.Lgs. N. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile;

- V. assenza di sanzioni in ambito sportivo per illeciti disciplinari per condotte in violazione dei diritti, della salute e del benessere delle persone di minore età;
- VI. possesso diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'accesso all'Università o di titoli di studio superiori;
- VII. alto grado di onestà, moralità e competenza, sia in ambito strettamente giuridico, sia sotto il profilo della capacità di interrelazione;
- VIII. assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse.

Il Responsabile dovrà mantenersi opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto, alla quale la Società è affiliata, oltre al fatto che al Responsabile è anche affidato il potere di proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche volte ad implementare l'efficacia del Modello stesso.

Il Responsabile suindicato, nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Società Sportiva perché ritenuto soggetto idoneo e competente ad espletare tali compiti e responsabilità, sarà contattabile, anche in forma anonima e unicamente per ragioni a ciò attinenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpoblussd@gmail.com](mailto:dpoblussd@gmail.com).

In questo modo, la BLU SSD garantisce la riservatezza e l'anonimato (a protezione dei soggetti coinvolti), parimenti assicurando la tutela dei segnalanti e l'assistenza alle eventuali vittime, ponendo in essere esclusivamente gli accertamenti necessari e veicolando in modo immediato la denuncia (riportandola anche alla Giustizia ordinaria qualora siano coinvolti minori), se del caso ponendo in essere le misure precauzionalmente previste.

Tramite la tempestiva azione del Responsabile designato, viene garantito anche il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di *safeguarding*, raggiungibile al seguente indirizzo mail [safeguarding@federnuoto.it](mailto:safeguarding@federnuoto.it), nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni. Si precisa che la BLU SSD impone che la procedura di segnalazione sia eventualmente svolta in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela della BLU SSD e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

La Società sportiva garantisce in ogni caso l'accesso del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché del Responsabile per le politiche di *safeguarding* federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

In particolare, il Responsabile *safeguarding*:

- svolgerà funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di *safeguarding*, potendo svolgere anche funzioni ispettive;
- sarà tenuto a sensibilizzazione i tesserati della Società sulle questioni di *safeguarding* e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti;
- dovrà definire e pubblicizzare canali di comunicazione chiari per i tesserati della Società sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute;

- dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte;
- conserverà ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, i report e i verbali delle riunioni tenute per un periodo di 10 anni. L'accesso a tali dati sarà consentito, oltre che al Responsabile e anche successivamente alla cessazione della propria carica, esclusivamente al Socio unico della Società nonché al Consiglio di Amministrazione dietro apposita richiesta.
- Eventualmente avvalendosi anche del parere professionale di esperti esterni, sarà il soggetto competente a risolvere i conflitti interpretativi concernenti la portata di principi e contenuti afferenti alle procedure di gestione già esistenti e quelli afferenti al Modello stesso;
- Riferirà, periodicamente o all'occorrenza, al Consiglio di amministrazione in ordine all'effettiva attuazione del Modello o in ordine a specifiche situazioni di rischio che si siano eventualmente palesate;
- svilupperà le politiche di *safeguarding* creandole e/o implementandole;
- di concerto con i referenti delle funzioni interessate, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organismo stesso.

Il Consiglio di amministrazione potrà comunque sospendere o rimuovere il Responsabile *safeguarding* in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle

politiche Società relative alla protezione dei minori.

c. Sempre al fine di assicurare idonei canali di segnalazione di eventuali abusi, violenze e discriminazioni, la BLU SSD:

- I. predisporre policy/procedure/istruzioni che regolamentano le modalità di svolgimento di determinate attività, individuate tra quelle che potrebbero comportare esposizione a rischio di comportamenti lesivi e nelle quali rientrano:
  - i. la selezione degli operatori sportivi;
  - ii. la gestione delle attività sportive degli atleti minori di età;
  - iii. le attività di comunicazione;
  - iv. i metodi di allenamento e di gestione delle prestazioni dei tesserati;
  - v. le sponsorizzazioni e le attività di marketing e pubblicitarie;
  - vi. la gestione degli accessi;
  - vii. i rapporti con i media;
  - viii. la gestione degli eventi sportivi.
- II. attribuisce specifici compiti e responsabilità a soggetti ben individuati (es. nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e suoi rapporti con il *safeguarding officer* di riferimento nominato dalla F.I.N; accurata individuazione degli accompagnatori degli atleti minori di età; etc.);
- III. assicura la più ampia conoscenza del Modello e del codice di condotta (es. relativa pubblicazione presso i locali degli impianti sportivi e sul sito internet; informativa anche per i neo-tesserati dell'esistenza del modello e di un Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni; informativa sui canali di segnalazione di eventuali comportamenti lesivi che sono stati previsti; etc.);



- IV. assicura iniziative di formazione e aggiornamento inerenti ai contenuti e ai valori espressi nel modello di prevenzione sportiva e nel codice di condotta;
  - V. specifica le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni, rimandando, in caso di contestuale violazione di normative codicistiche o di altri testi normativi aventi rilevanza nazionale, alle conseguenze individuate nelle normative medesime.
- d. La BLU SSD attua consone politiche di prevenzione, che consistono primariamente in:
- I. un'attività di formazione / educazione, finalizzata alla prevenzione degli abusi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività proposte, anche promuovendo la conoscenza del Codice etico societario e di quanto ivi contenuto, cui si rimanda integralmente;
  - II. un'azione di sensibilizzazione / formazione / educazione nei confronti degli atleti, con il consenso dei genitori in caso di minori;
  - III. un aumento della consapevolezza dei collaboratori della società e di tutti i tesserati circa il fenomeno, l'importanza di segnalare ogni caso, le figure deputate a ricevere e veicolare le segnalazioni, come reperire informazioni sulla materia e sulle procedure.
- e. La BLU SSD, assicura, peraltro:
- I. di affidare i propri tesserati a tecnici e a soggetti preposti dotati degli adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
  - II. l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;

- III. l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante la didattica, gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni altra attività proposta;
- IV. la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- V. l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- VI. l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che il medico sociale ed eventuali altri operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi, attivino, senza indugio e nel rispetto della disciplina vigente, apposite procedure che garantiscano un'adeguata assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati, informandone tempestivamente il Responsabile di cui al precedente punto 3. e il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*;
- VII. l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla F.I.N. in materia di *safeguarding*;
- VIII. l'adozione di adeguate misure di prevenzione in

specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:

- i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
- ii. viaggi, trasferte e pernotti;
- iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico- sportive, massaggi, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
- iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

IX. l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- i. presentato una denuncia o una segnalazione;
- ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
- vi. l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

f. Peraltro, con riferimento agli obblighi informativi a carico della Società Sportiva e alle altre misure previste per la

diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, la BLU SSD assicura:

- I. l'obbligo di immediata affissione presso i locali dei centri sportivi e pubblicazione sul sito internet dei presenti codici, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati;
- II. l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione dei presenti codici e dei relativi aggiornamenti presso la propria sede e sulla propria *homepage*;
- III. l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione dei presenti codici e dei relativi aggiornamenti al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, raggiungibile al seguente indirizzo mail [safeguarding@federnuoto.it](mailto:safeguarding@federnuoto.it), nonché agli altri enti di promozione sportiva cui la BLU SSD è affiliata;
- IV. l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, dell'adozione e dei contenuti dei presenti Codici, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- V. l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
- VI. adeguate misure per la diffusione e

- pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- VII. adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché per l'acquisizione della consapevolezza da parte dei tesserati dei propri diritti, obblighi e tutele;
  - VIII. adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione per la prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
  - IX. un'adeguata informativa ai tesserati, o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dei tesserati, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
  - X. adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* eventualmente adottata dalla BLU SSD ovvero dalla F.I.N. o altro Ente di Promozione.

➤ **Focus: uso degli spazi della Società:**

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in uso alla Società a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (ovvero a loro delegati) o ai soggetti cui è affidata la cura dei tesserati minorenni.

Presso i locali in uso alla Società devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio: a tal proposito, sono sempre garantiti

spogliatoi distinti in relazione al genere del tesserato.

➤ **Focus: trasferte degli atleti:**

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

➤ **Focus: inclusività:**

La Società sportiva garantisce a tutti i propri tesserati pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale.

➤ **Focus: Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni dei comportamenti lesivi:**

In caso si verificassero o si presumesse l'accadimento di comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, la BLU SSD ne incentiva una tempestiva

segnalazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email [dpoblussd@gmail.com](mailto:dpoblussd@gmail.com) anche in forma anonima. Le chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile designato.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, il Responsabile invierà segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – *Safeguarding Office*.

In caso di gravi comportamenti lesivi la Società deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

A tal proposito, si ribadisce che la Società garantisce l'adozione di adeguate misure che prevenivano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

#### **4. Le modalità di prevenzione e gestione dei rischi connessi ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori: la *Child Safeguarding Policy***

Educare attraverso lo sport è la *mission* della BLU SSD e, proprio nel perseguimento di questa finalità, tutte le attività condotte dalla

Società che coinvolgono i minori sono preventivamente valutate per minimizzare qualsivoglia conseguente rischio per la loro tutela, identificando e sviluppando anche appositi ed adeguati sistemi di controllo.

Il ruolo delle figure adulte di riferimento preposte dalla BLU SSD, infatti, non è semplicemente quello di crescere campioni sportivi ma, prima di tutto, quello di permettere ai più giovani una più ampia conoscenza di sé stessi, delle potenzialità e dei limiti del proprio corpo imparando a valorizzarlo, permettendo loro anche di sperimentare socialità, rispetto, onestà, altruismo e tutti quei valori che appartengono al nostro essere uomini e donne.

Pertanto, ai fini del presente Modello, costituiscono comportamenti rilevanti, tra gli altri, quelli individuati e specificamente definiti al punto 3. delle Disposizioni generali. Si precisa peraltro che i comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Con precipuo riferimento all'individuazione dei seguenti rischi connessi ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni rivolte nei confronti di minori e aventi specifica attinenza con l'attività sportiva, la BLU SSD fa riferimento al *Vademecum per la tutela dei diritti dei minorenni nello sport*, delineato nell'ambito del *Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (safeguarding rules)* tracciato dalla F.I.N. e di seguito integralmente riportato. Il presente modello tiene comunque in debita considerazione le caratteristiche specifiche della BLU SSD e dei suoi tesserati, nonché gli specifici servizi offerti dalla Società, applicandosi a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della BLU SSD.



# DIRITTO ALLO SPORT: SALUTE, BENESSERE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

## DI COSA SI PARLA

L'attività fisica e sportiva regolare, praticata in età giovanile in modo corretto e misurato alle capacità e condizioni di ciascuno, che sia normodotato o con problemi fisici o con disabilità, promuove crescita e sviluppo sani. Serve a sviluppare capacità motorie (come resistenza, flessibilità, forza), migliora la risposta del sistema immunitario, riduce i rischi di sovrappeso e obesità. Svolge un ruolo importante dal punto di vista cognitivo. La partecipazione al gioco sviluppa attenzione, memoria e competenze logico-matematiche. Sul piano della salute psicosociale fornisce alle persone partecipanti esperienze piacevoli e divertenti, permette di coltivare amicizie socializzando con i pari e di migliorare le proprie capacità interpersonali e comunicative. Contribuisce così alla definizione di un'identità personale positiva e improntata al rispetto di sé e degli altri. L'attività fisica e sportiva non rappresenta soltanto un indubbio volano di salute e benessere personale, ma anche di comunità.

## SAPPIAMO CHE

Lo sport è una forma particolare di attività fisica svolta individualmente o in gruppo, caratterizzata dalla presenza di regole, organizzazione, competizione e finalizzata alla prestazione. Per attività fisica si intendono in generale tutte le forme di movimento che determinano un dispendio energetico e che, insieme alla corretta e sana alimentazione e a una buona quantità e qualità del sonno, influiscono positivamente sulla salute psicofisica delle persone di minore età. L'attività motoria all'aperto favorisce un rapporto positivo con la natura, ispirando il rispetto per l'ambiente.

## DESCRIZIONE DI UN CASO

I genitori di Andrea, bambino sovrappeso, e di Anna, bambina con sindrome di Down, ritengono che i loro figli non debbano partecipare al torneo sportivo della scuola con tutti i loro compagni di quinta elementare, per non rischiare di essere emarginati o presi in giro dalle altre classi per le scarse prestazioni. L'insegnante di educazione fisica della

classe incontra i genitori e spiega loro che il torneo è prima di tutto un'occasione di festa da condividere, tanto che la classe che partecipa per intero viene premiata con una coppa e una medaglia individuale viene assegnata proprio alle bambine e ai bambini che partecipano con coraggio, anche arrivando ultimi.

## COSA SI PUÒ FARE

L'eccesso di inattività e di sedentarietà produce un aumento dei rischi per la salute. Tutte le persone, a qualsiasi età, dovrebbero mantenersi in movimento. Alle persone di giovane età, per crescere sani, sono consigliati fino all'adolescenza almeno 60 minuti al giorno di attività fisica moderata o vigorosa, senza eccessi e forzature, privilegiando le attività che sviluppano l'equilibrio e rafforzano la muscolatura. L'allenatore

può farsi promotore presso le famiglie e presso la scuola dell'assoluta necessità di far fare alle persone di minore età regolare attività motoria, anche se non agonistica e anche fuori del campo sportivo: per esempio suggerendo di aderire all'iniziativa "pedibus", con l'impegno di spostarsi a piedi tra casa, scuola e campo sportivo, con evidenti vantaggi sia per la salute sia per l'ambiente.

## PER SAPERNE DI PIÙ

[salute.gov.it](http://salute.gov.it) - "Linee di indirizzo aggiornate sull'attività fisica".

[sport.governo.it](http://sport.governo.it) - Accordo Governo-Regioni sulle "Linee di indirizzo sull'attività fisica".

[eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) - Conclusioni del Consiglio UE sul tema "Lo sport e l'attività fisica: strumenti promettenti per trasformare i comportamenti a favore di uno sviluppo sostenibile".



### **La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

L'**articolo 23** dispone che ogni Stato si assicuri che le persone di minore età con disabilità possano condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

L'**articolo 29/e** dispone che ogni Stato prepari le persone di minore età ad assumere le responsabilità della vita in uno spirito di rispetto dell'ambiente naturale.

Informazioni sulla Convenzione ONU su [garanteinfanzia.org](http://garanteinfanzia.org) e su [minori.gov.it](http://minori.gov.it)

# BULLISMO E CYBERBULLISMO: COME GESTIRLI NELLO SPORT



# BULLISMO E CYBERBULLISMO: COME GESTIRLI NELLO SPORT

## DI COSA SI PARLA

La violenza in ogni sua forma - fisica o digitale, per esempio attraverso i social con la diffusione degli smartphone- viola i diritti dei minorenni all'educazione, alla salute e al benessere, a un sistema educativo di qualità, inclusivo ed equo. La violenza sui pari esercitata in modo sistematico contraddistingue bullismo e cyberbullismo e può avere conseguenze devastanti per le vittime, a scuola, nello sport e nel privato: perdono la concentrazione, patiscono ripercussioni sui risultati scolastici, rischiano l'emarginazione, la solitudine, fino ai casi estremi di suicidio. Nello sport a bullizzare, fisicamente o via social, sono spesso i coetanei. Il bullismo si manifesta sia nelle discipline di squadra sia in quelle individuali. Può emergere in particolare quando si esaspera la ricerca della prestazione, quando la competitività - di per sé positiva e utile alla crescita - diventa eccesso, prevaricazione e quando non si ha rispetto né delle regole né dei compagni.

## SAPPIAMO CHE

Il bullismo consiste in comportamenti nei quali uno o più soggetti prevaricano, isolano e sopraffanno fisicamente una vittima, che diviene bersaglio di scherzi, vandalismi, violenze verbali e, spesso, fisiche. Il cyberbullismo moltiplica le occasioni di molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione e diffamazione permesse dall'anonimato online del cyberbullo, maschio o femmina, che può inoltre contare su un gruppo di complici reso molto ampio dai social. Lo scopo è isolare una coetanea o un coetaneo con abusi e attacchi o metterlo in ridicolo. Rispetto ad altre aggressioni, specie tra adulti, gli atti di bullismo e cyberbullismo si caratterizzano per la giovane età di chi è coinvolto e per il contesto scolastico, sportivo o di aggregazione in cui si verificano.



## DESCRIZIONE DI UN CASO

Massimo inizia a saltare gli allenamenti inventando mal di pancia, mal di testa, altre volte stanchezza o impegni di studio. Evita il contatto con i compagni di squadra e lascia lo spogliatoio in anticipo senza fare la doccia. Torna a casa con lividi o dolori fisici, inventa scuse su come se li è procurati, non parla più con entusiasmo di calcio e chiede ai genitori di cambiare sport.

I suoi comportamenti insospettiscono i familiari che, ascoltandolo parlare con un amico, scoprono che il figlio è vessato dai compagni e che sue foto scattate nello spogliatoio sono state fatte girare in chat. I genitori ne parlano con l'allenatore perché intervenga sul gruppo e con i dirigenti affinché convochino i genitori dei compagni e li richiama alle loro responsabilità educative.



## COSA SI PUÒ FARE

Spesso le azioni di bullismo e cyberbullismo si consumano lontano dagli occhi degli adulti e sono difficili da individuare. L'allenatore è una figura di riferimento che può meglio di altri intervenire, convincere la vittima ad aprirsi e a denunciare, per poi gestire la situazione riunendo la squadra e lavorando sul gruppo per impegnare tutti alla solidarietà, alla condivisione e al rispetto di ogni compagno. È il mister, infatti, a rappresentare un modello, un esempio da seguire, in grado di trasmettere valori positivi come la lealtà nel gioco e il rispetto delle regole e dell'avversa-

rio. Per scoprire episodi di bullismo e cyberbullismo è importante che l'allenatore faccia attenzione alle modifiche dei comportamenti delle atlete e degli atleti e ad alcune circostanze nel contesto di gruppo. Per esempio: se durante gli allenamenti o le attività agonistiche si verificano a danno di una particolare compagna o di un particolare compagno azioni violente ripetute; se è vittima di ripetuti scherzi, prese in giro o spintoni sotto la doccia; se la sua attrezzatura viene nascosta, rovinata o rubata; se in pullman nessuno si siede vicino.



## PER SAPERNE DI PIÙ

[gazzettaufficiale.it](http://gazzettaufficiale.it) - Legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

[generazioniconnesse.it](http://generazioniconnesse.it) - Dalla home page del portale del Ministero dell'Istruzione il link per segnalare contenuti illegali.

**1 96 96** - Il numero di telefono della linea di ascolto di Telefono Azzurro.



### La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'articolo 13 dispone che ogni Stato regolamenti l'esercizio del diritto alla libertà di espressione ponendo limiti che assicurino a norma di legge il rispetto dei diritti o della reputazione altrui

# I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE NELLO SPORT



# I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE NELLO SPORT

## DI COSA SI PARLA

In un contesto sportivo, in mancanza di una guida corretta, lo schema alimentare potrebbe essere applicato senza il giusto equilibrio per ottenere una migliore performance o un corpo più snello. Il rischio è che nasca, in un'errata ottica perfezionistica, un'associazione tra un eccessivo esercizio fisico e una dieta non salutare. E questo può avere come conseguenza la comparsa di disturbi alimentari e, come effetti estremi, patologie specifiche quali bulimia, anoressia, obesità. È importante anche ricordare che le valenze del cibo e dell'alimentazione non sono solo nutrizionali, ma anche simboliche, culturali e sociali. Pur non appartenendo all'ambito dei disturbi alimentari, va segnalato che anche il cambiamento delle abitudini alimentari che si verifica nel processo migratorio può rappresentare un grande shock per giovani atlete e atleti stranieri o, al contrario, se opportunamente valorizzato fornire un'occasione di scambio, di incontro e di scoperta di nuovi e sani stili alimentari.

## SAPPIAMO CHE

Corrette abitudini alimentari unite a regolare pratica di movimento, gioco motorio e sport promuovono fin da piccoli la salute e permettono, già in età evolutiva, l'adozione di un corretto stile di vita che più facilmente sarà mantenuto in età adulta. Le regole della corretta alimentazione nello sport sono del tutto analoghe a quelle minime previste per la popolazione in generale: variare le scelte alimentari; fare cinque pasti al giorno senza saltare la prima colazione; consumare latte e derivati per rinforzare le ossa; idratarsi. L'acqua regola la temperatura corporea e veicola nutrienti e scorie, ma va limitato il consumo di bibite gassate e zuccherate e controllato l'utilizzo delle cosiddette "bevande sportive".



## DESCRIZIONE DI UN CASO

La necessità di mantenere una composizione corporea adeguata allo sport praticato, in particolare nelle discipline "sensibili al peso" può determinare disturbi del comportamento alimentare. Luca pratica taekwondo, ha appena compiuto 15 anni e ha guadagnato parecchi centimetri di statura e un peso che lo obbliga a gareggiare in una categoria di peso superiore per la quale, secondo l'allenatore,

non sembra ancora pronto. Che fare? È bene che Luca viva liberamente i momenti conviviali a tavola e con gli amici, così importanti alla sua età, senza preoccuparsi del peso, che è comunque adeguato all'altezza. Ne parla con l'allenatore e decidono insieme, coinvolgendo anche i genitori, che Luca non gareggerà per qualche mese, mentre allenandosi si prepara adeguatamente alla nuova categoria.



## COSA SI PUÒ FARE

L'allenatore è un osservatore privilegiato delle condizioni psicofisiche delle atlete e degli atleti. È in grado di accorgersi precocemente dei primi segnali di disturbi alimentari che si manifestano in età evolutiva, legati al cambiamento fisico, alle relazioni sociali, a una percezione, reale o immaginaria, delle aspettative degli adulti. È quanto avviene spesso anche nello sport, dove lo stress da competizione e l'ansia per la prestazione possono favorire l'uso precoce e scorretto di integratori. Ad atlete e atleti di minore età va spiega-

to che non esistono alimenti specifici, ma solo abitudini alimentari buone o cattive che possono ottimizzare o compromettere, oltre alla corretta crescita, anche il rendimento sportivo. Di quanta energia ho bisogno? Quali alimenti devo mangiare? Quanto tempo prima e quanto dopo l'allenamento? Queste sono le domande principali alle quali rispondere. Se, per esempio, l'allenamento è nel primo pomeriggio, a pranzo un piatto di pasta condito in modo leggero e digeribile, accompagnato da verdure e frutta è la scelta migliore.



## PER SAPERNE DI PIÙ

[sportesalute.eu](http://sportesalute.eu) - La relazione tra alimentazione e sport.

[salute.gov.it](http://salute.gov.it) - La pubblicazione del Ministero della Salute con le "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione".



**La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

L'**articolo 24** dispone che ogni Stato riconosca il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile.



# SPORT COME OPPORTUNITÀ PER SUPERARE LA MARGINALITÀ SOCIALE



# SPORT COME OPPORTUNITÀ PER SUPERARE LA MARGINALITÀ SOCIALE

## DI COSA SI PARLA

Il concetto di marginalità sociale si riferisce a una condizione, individuale o di gruppo, dovuta a cause diverse, ma generalmente riconducibili al trovarsi esclusi dai processi fondamentali su cui si fonda il sistema sociale di uno Stato, di tipo produttivo, decisionale e distributivo. Spesso si riscontra marginalità sociale nelle grandi aree urbane, in contesti periferici degradati dove soprattutto le persone di minore età vivono un impoverimento della loro vita culturale e sociale, hanno uno stile di vita spesso scorretto e una salute psicofisica compromessa: situazione che stigmatizza ancora di più le differenze con coetanei cresciuti in condizioni sociali diverse. Lo sport può essere uno strumento importantissimo nel superamento di questa condizione. Durante la pratica sportiva, i partecipanti si esprimono attraverso il movimento, stabiliscono relazioni sociali positive ed evidenziano attitudini che difficilmente sarebbero state visibili in un contesto diverso.

## SAPPIAMO CHE

Lo sport è uno strumento di socializzazione per i partecipanti, ma anche un'occasione di incontro e di creazione di comunità per i genitori: rafforza l'inclusione sociale, così come può rappresentare uno stimolo alla riqualificazione degli spazi urbani e periferici. La disponibilità di impianti sportivi aperti a tutti è un fattore determinante per combattere la marginalità sociale. La loro presenza sul territorio è fondamentale per l'affermazione dello sport come diritto riconosciuto a tutti a prescindere dalla condizione del nucleo familiare di appartenenza. Si contribuisce così a eliminare gli ostacoli alla partecipazione alle varie discipline sportive che sono spesso legati al costo, all'accessibilità e alle differenze sociali.



## DESCRIZIONE DI UN CASO

Mirco ha 13 anni, il padre è detenuto e la madre fa lavori saltuari. Mirco si sente emarginato sia a scuola sia nella vita quotidiana a causa della situazione familiare e lo dimostra con espressioni di rabbia e di tensione che compromettono la sua capacità di sano confronto con gli altri. Inserito in una squadra con

ragazzi provenienti da contesti sociali differenti dal suo e lavorando con l'allenatore sulla gestione delle emozioni e dei rapporti, ha capito l'importanza di stare in un gruppo e di mostrare le proprie emozioni senza paura di essere emarginato e giudicato.



## COSA SI PUÒ FARE

Il potenziamento delle opportunità di socializzare in contesti diversi da quello di provenienza è un elemento vincente quando si pratica uno sport di squadra sotto la guida di un allenatore preparato e formato. L'allenatore ha la possibilità di osservare le condizioni psicofisiche di giovani atlete e atleti che gli sono affidati. Nel momento in cui si fa sport, che sia di squadra o individuale, emergono le difficoltà personali e le problematiche che si possono vivere ogni giorno fuori dal contesto sportivo. Diventa fondamentale quindi che l'al-

lenatore si ponga in una condizione di ascolto attivo, dando importanza non solo alla prestazione sportiva, ma anche alla sfera emotiva, per poi lavorare sulle emozioni che spesso giovani atlete e atleti non riescono a classificare e, conseguentemente, a gestire. Proprio per la sua posizione di osservatore, l'allenatore può monitorare costantemente che nello stesso gruppo sportivo non si riscontrino episodi di emarginazione o discriminazione e, quando essi si verificano, comprenderne il perché, affrontandoli con le atlete e gli atleti stessi.



## PER SAPERNE DI PIÙ

[gazzettaufficiale.it](http://gazzettaufficiale.it) - Decreto legge 25 novembre 2015, n. 185 Misure urgenti per interventi nel territorio.

[openpolis.it](http://openpolis.it) - Osservatorio sulla povertà educativa: Report "Lo sport tra i minori e i divari nell'offerta di impianti sportivi". Openpolis e Con i Bambini, Aprile 2022.

[eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) - 2013, Raccomandazione della Commissione "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale". 2.3. Diritto dei minori a partecipare alla vita sociale.



### La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'articolo 2/2 dispone che ogni Stato adotti tutti i provvedimenti appropriati affinché ogni persona di minore età sia effettivamente tutelata contro ogni forma di discriminazione motivata dalla condizione sociale

# LA VIOLENZA E GLI ABUSI: CONOSCERLI E GESTIRLI IN AMBITO SPORTIVO



# LA VIOLENZA E GLI ABUSI: CONOSCERLI E GESTIRLI IN AMBITO SPORTIVO

## DI COSA SI PARLA

Le varie forme di violenza e abusi (fisici, psicologici o sessuali) commessi nei confronti delle persone di minore età non risparmiano il contesto sportivo. È un ambito nel quale l'incontro tra un grandissimo numero di giovani atlete e atleti e i loro allenatori e tecnici avviene quotidianamente. È quindi necessario che vengano messe in atto azioni specifiche per assicurare la fruizione dell'attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e tutelante. Vanno definite e adottate una serie di misure che garantiscano la protezione, il sostegno, la cura e il benessere globale di ogni giovane atleta.

## SAPPIAMO CHE

La violenza può manifestarsi in diversi modi e a volte è difficile da percepire. Alcuni segnali che giovani atlete e atleti abbiano subito abuso o violenza sono: cambiamenti improvvisi e/o estremi nell'umore o nell'interesse per lo sport o nella performance; riluttanza a partecipare agli allenamenti; lamentele sul modo in cui si viene trattati dal coach o dai compagni o rifiuto di parlare di sé; segni fisici (lividi, tagli, morsi o bruciate) o infortuni ripetuti, fratture da stress, disidratazione; regali o trattamenti speciali a differenza di altri compagni di squadra. Nessuno dei segnali costituisce di per sé la prova di una violenza o di un abuso. Ma se si manifestano si rende necessaria un'indagine accurata. Qualora poi si rilevi, direttamente o indirettamente, un caso di maltrattamento, abuso e/o violenza, è necessario che si attivi una collaborazione con le autorità competenti (istituzioni, organismi sportivi, leghe professionistiche e loro associati) per affrontare il caso specifico, coinvolgendo genitori o tutori nel modo più adeguato e tempestivo, come richiesto dalla legislazione vigente e secondo i principi base della policy di tutela adottata dalla struttura di appartenenza.



## DESCRIZIONE DI UN CASO

Ilaria, quindicenne da poco arrivata nella squadra, è soggetta a improvvisi cambiamenti di umore, inventa delle scuse per non partecipare alle gare e si isola spesso dal gruppo. L'allenatore, mentre lavora sul rapporto di fiducia tra sé e Ilaria e tra lei e i compagni di squadra, chiede un incontro con i genitori. Da questi viene a sapere che Ilaria ha cambiato gruppo sportivo perché il precedente allenatore era molto esi-

gente e aveva atteggiamenti aggressivi, fino a diventare verbalmente e a volte fisicamente violento in caso di errori delle atlete, provocando paure e sensi di colpa. La circostanza era stata denunciata alla società, ma con scarso esito. L'allenatore affronta il problema direttamente con Ilaria e la rassicura informandola della policy contro gli abusi e la violenza che la società ha adottato e che lui stesso ha firmato.



## COSA SI PUÒ FARE

Spetta all'allenatore impegnarsi a rispettare e a far rispettare – con il supporto della struttura di appartenenza – i codici di condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età. Specifiche policy sono utili sia al singolo allenatore sia alla società sportiva per farsi correttamente carico di situazioni in cui la violenza o l'abuso siano avvenuti nel contesto sportivo. Per assicurare un

ambiente sano e sicuro, l'allenatore a contatto con giovani atleti e atlete dovrebbe seguire percorsi di formazione continua per essere in grado di prevenire abusi e violenze, riconoscerne i segnali, farsi carico delle vittime e, conseguentemente, rivolgersi alla rete di professionisti di riferimento: le Autorità giudiziarie, le Forze dell'ordine e i Servizi Sociali del territorio.



## PER SAPERNE DI PIÙ

[battiamoilsilenzio.gov.it](http://battiamoilsilenzio.gov.it) - La piattaforma realizzata a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dal Dipartimento per lo sport in collaborazione con 26 Enti e Associazioni.

[eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) - 2019 - Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla tutela delle persone minorenni nello sport.

**112** - Il numero unico di emergenza per richiedere l'intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco o del Soccorso Sanitario.

**114** - Il numero per l'Emergenza Infanzia gestito da Telefono Azzurro.

**1522** - Rete Nazionale Antiviolenza a sostegno delle donne vittime di violenza.

 [con.it](http://con.it) - Sul sito del Coni, Attività istituzionali, lo spazio della Procura Generale dello Sport.

### La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'articolo 19 dispone che ogni Stato adotti ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare la persona di minore età contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali.

# LO SPORT COME OCCASIONE DI INCLUSIONE DI MINORENNI STRANIERI



# LO SPORT COME OCCASIONE DI INCLUSIONE DI MINORENNI STRANIERI

## DI COSA SI PARLA

Lo sport è per le persone di minore età provenienti da altri Paesi, un vero e proprio vettore di integrazione, inclusione e costruzione di un senso di appartenenza comune, indipendentemente dall'origine. È aperto a tutti, parla un linguaggio universale, muove da fondamentali valori personali e sociali, incide positivamente sul benessere psicofisico e, in prospettiva, sull'apprendimento della lingua e sull'inserimento socio-lavorativo. Gli episodi di discriminazione, che purtroppo si registrano anche nello sport giovanile, sono dunque per molti versi un paradosso: nello sport le differenze del colore della pelle, dell'origine, delle convinzioni religiose, della lingua non dovrebbero contare affatto. Il campo di gioco è un luogo educativo, uno spazio privilegiato di incontro e di dialogo tra le persone oltre che di pratica sportiva. La cultura sportiva non può che essere di integrazione.

## SAPPIAMO CHE

Si parla di discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga a causa dell'origine etnica o nazionale, del colore della pelle, della lingua, della religione. Si parla di discriminazione indiretta quando si adottano comportamenti o regole apparentemente neutri, che però possono creare di fatto uno svantaggio per alcune persone rispetto ad altre. La discriminazione può sfociare in vere e proprie molestie: comportamenti che hanno lo scopo o l'effetto di violare la dignità delle persone straniere di giovane età e di creare nei loro confronti un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.





## DESCRIZIONE DI UN CASO

Jean è un tredicenne originario della Costa d'Avorio. In Italia ha trovato una comunità sensibile alla cultura dell'accoglienza, una famiglia affidataria, una scuola, una squadra di calcio giovanile dove giocare. Durante un allenamento Matteo, un compagno, fa una battuta sul colore della sua pelle. Jean non reagisce, ma si blocca durante l'azione. L'allenatore ferma il gioco e chiede

spiegazioni. Gli altri giocatori raccontano l'accaduto. Matteo si giustifica dicendo di aver solo voluto scherzare, ma l'allenatore riunisce tutta la squadra, spiega che la frase offende e discrimina, che questi comportamenti non sono tollerati, né in campo né fuori. Matteo comprende di aver sbagliato e chiede scusa a Jean.



## COSA SI PUÒ FARE

L'allenatore può fin dalla formazione del gruppo di giovani atlete e atleti prevedere, coinvolgendo anche le famiglie, un'attività di sensibilizzazione e formazione alla cultura del rispetto e dell'inclusione dei compagni e delle compagne di squadra provenienti da altri Paesi. Deve stabilire regole di comportamento precise, anche scritte, di contrasto di ogni tipo di discriminazione e di violenza e non tollerare l'utilizzo di frasi o epiteti a sfondo razzista che

potrebbero ferire la sensibilità del compagno o della compagna di squadra o dell'avversario di altra origine. Se questo avviene, deve cercare di ricomporre l'incidente con il dialogo, per far comprendere a tutti la gravità del gesto, l'importanza del rispetto delle diversità e dei diritti. In questi casi è auspicabile che l'allenatore apra una riflessione sui valori dello sport e sulla legalità, intesa come convivenza civile.



## PER SAPERNE DI PIÙ

**800 90 10 10** - Numero Verde e spazio per fare online segnalazioni all'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali a Difesa delle Differenze.

[gazzettaufficiale.it](http://gazzettaufficiale.it) - Legge 7 aprile 2017, n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

 [libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it](http://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it) - I minori stranieri non accompagnati.

### La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 2** dispone che ogni Stato garantisca i diritti enunciati nella Convenzione a ogni minorenne senza distinzione di sorta a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di lingua, di religione

# LA PARITÀ DI GENERE NELLO SPORT E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ



# LA PARITÀ DI GENERE NELLO SPORT E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ

## DI COSA SI PARLA

Lo sport, nelle sue diverse varietà individuali e di squadra, ha tra i suoi valori il rispetto delle diversità delle persone. È un diritto per tutti, purché tutti abbiano le medesime opportunità di fare sport e attività motoria, superando differenze, anche di genere. Pregiudizi e stereotipi in questo campo, ancora largamente diffusi, si riflettono in particolare nelle attività sportive dalla preadolescenza in poi, quando le differenze fisiche risultano via via più evidenti. Nel percorso di crescita, la partecipazione delle ragazze allo sport agonistico si riduce per l'emergere degli stessi ostacoli sociali che discriminano le donne sul posto di lavoro. È un tema a cui porre una grande attenzione, così da assicurare anche nel contesto sportivo il rispetto dei diritti e dei bisogni delle bambine e delle ragazze, confermando che anche per loro, come per i coetanei maschi, tutto il mondo dello sport può rappresentare una opportunità di sbocco professionale.

## SAPPIAMO CHE

Gli stereotipi di genere prevalenti che spesso associano la pratica sportiva a caratteristiche "maschili" quali la forza fisica, la resistenza, la velocità e uno spirito combattivo influenzano negativamente la partecipazione delle ragazze. Essere donna non deve rappresentare un ostacolo a ricoprire un ruolo da protagonista nel mondo dello sport. Neanche la nascita di un figlio dovrebbe ledere questo diritto. Il bonus mamme erogato dal Dipartimento per lo sport è stato senz'altro un sostegno economico utile per far fronte alle spese della gravidanza, ma è stato soprattutto un'iniezione di fiducia e un riconoscimento per tutto l'impegno profuso negli anni dalla donna per lo sport e un ponte in attesa di rientrarvi, come atleta, tecnico o nei ruoli apicali.



## DESCRIZIONE DI UN CASO

“Lo sport femminile è l’espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere dalla cittadinanza, dall’età, dalla menomazione fisica, dall’orientamento sessuale, dalla religione”. Così si legge nella risoluzione su “Donne e sport” approvata dal Parlamento europeo nel 2003. La storia di Lucia è un esempio di

questo diritto rispettato. Lucia amava la danza, ma l’incontro con un allenatore l’ha appassionata al pugilato, uno sport che aveva sempre ritenuto prettamente maschile e che le ha cambiato profondamente la vita: dal momento in cui ha preso consapevolezza delle proprie capacità nel combattere, si è allenata fino a vincere i campionati mondiali di pugilato giovanili femminili.



## COSA SI PUÒ FARE

Gli allenatori, consapevoli delle discriminazioni di genere, giocano un ruolo cruciale nel favorirne il superamento e nell’attuare strategie per evitare che le ragazze abbandonino lo sport. Prima di tutto devono prestare attenzione a evitare gli stereotipi di linguaggio, poi devono promuovere nel gruppo sportivo il dialogo, il rispetto, la tolleranza e la condivisione della necessità di evitare comportamenti discriminatori.

Se sorge nel gruppo un conflitto aperto, causato da un torto subito per discriminazione di genere, sarà compito dell’allenatore non giustificare e non minimizzare l’accaduto. Per lottare contro la discriminazione di genere anche nello sport, e proprio attraverso lo sport, si possono adottare iniziative che facilitino l’accesso di bambine e ragazze a discipline tradizionalmente considerate maschili.



## PER SAPERNE DI PIÙ

[interno.gov.it](https://interno.gov.it) - Dal portale si accede all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori - OSCAD.

[sport.governo.it](https://sport.governo.it) - Sul portale del Dipartimento per lo sport le informazioni sul sostegno alla maternità per le atlete.

[uisp.it](https://uisp.it) - Dal portale nazionale si accede alla nuova “Carta europea dei diritti delle donne nello sport” del progetto europeo “Olympia”.

[op.europa.eu](https://op.europa.eu) - In inglese le “Raccomandazioni 2022 verso una maggiore uguaglianza di genere nello sport”.

[eige.europa.eu](https://eige.europa.eu) - Istituto europeo per l’uguaglianza di genere.



### La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

L’articolo 29/d dispone che ogni Stato prepari le persone di minore età ad assumere le responsabilità della vita in uno spirito di uguaglianza tra i sessi.

# SPORT E SCUOLA: L'EQUILIBRIO TRA IMPEGNO SPORTIVO E SCOLASTICO



# SPORT E SCUOLA: L'EQUILIBRIO TRA IMPEGNO SPORTIVO E SCOLASTICO

## DI COSA SI PARLA

Nel rapporto tra sport, scuola, famiglia e società sportive dilettantistiche è utile che sia condivisa la consapevolezza dei numerosi benefici, emotivi, psicologici, sociali e fisici che comporta la pratica sportiva e l'importante contributo che essa può dare al successo formativo complessivo della persona in fase di sviluppo. Sul campo e in allenamento si esercitano competenze utili anche nel percorso scolastico come lavoro di gruppo, capacità di prendere decisioni, orientamento al risultato e, sul piano cognitivo, si mettono in gioco osservazione ed elaborazione di strategie. Un'efficace interazione e comunicazione tra genitori, allenatori, personale scolastico può prevenire eccesso di aspettative e stress da parte di giovani atlete e atleti e creare un ambiente virtuoso che permette alla persona di minore età di migliorare le competenze personali e trasversali, applicabili sia nello sport sia nella vita.

## SAPPIAMO CHE

Dai 16 anni in poi, studentesse e studenti possono intraprendere la "doppia carriera", sportiva e scolastica, con allenamenti prima e dopo la scuola, al mattino e al pomeriggio, due volte a settimana, oltre alle gare del fine settimana. Questo può creare incomprensioni con alcuni insegnanti, a causa di ritardi o assenza dalle lezioni, oltre a una generale stanchezza. Se non è ben gestito, il doppio impegno può causare l'abbandono precoce della pratica sportiva o del percorso scolastico. Allenatori e genitori svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare le studentesse e gli studenti che fanno sport a conciliare la carriera sportiva con quella scolastica.



## DESCRIZIONE DI UN CASO

Marta gioca a pallamano nel suo club da quando aveva 12 anni. A 16 anni viene selezionata per il Centro Tecnico Federale – CTF con il consenso dei genitori. A scuola i risultati scolastici iniziano a peggiorare, i genitori diventano molto pressanti, Marta si sente ansiosa, pensa di non poter seguire entrambe le carriere e inizia a diminuire il livello delle sue prestazioni sportive. Il tutor scolastico e lo psicologo dello sport presenti

all'interno del CTF aiutano Marta a riorganizzare i suoi tempi e ad acquisire tecniche di respirazione per gestire l'ansia e per prepararsi meglio a gare e interrogazioni. Hanno poi avviato un rapporto con la scuola per il riconoscimento dello status di studentessa-atleta. I genitori di Marta, visti i positivi risultati ottenuti, sono più rilassati e lei ha meno paura di deluderli.



## COSA SI PUÒ FARE

L'impegno e il lavoro richiesti espongono le atlete e gli atleti in età scolare a pressioni straordinarie che vanno ben oltre quelle dei loro compagni di classe meno sportivi. Per questo motivo il contributo dell'allenatore diventa fondamentale all'interno della carriera scolastica-sportiva di ogni atleta. In particolare, l'allenatore deve dare valore ai rispettivi ruoli, il suo di allenatore, quello degli insegnanti e quello dei genitori,

evitando le contrapposizioni e aumentando attraverso il dialogo la consapevolezza sui diversi punti di vista. Deve inoltre rafforzare le strategie di monitoraggio e prevenzione, creando una "rete di supporto" anche mediante l'utilizzo dei social media, rendendo più efficaci le interazioni e migliorando la comunicazione tra scuola, famiglie e club sportivo, così da anticipare possibili problemi e suggerire soluzioni.



## PER SAPERNE DI PIÙ

[miur.gov.it](http://miur.gov.it) - Anno scolastico 2018-2019 - Progetto Studenti Atleti di Alto Livello.

[gazzettaufficiale.it](http://gazzettaufficiale.it) - "Formazione dei giovani atleti": articolo 30 del D,Lgs. 36/2021 (Attuazione dell'articolo 5 della legge n. 86/2019 - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).



### La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'articolo 29/a dispone che ogni Stato favorisca lo sviluppo della personalità nonché lo sviluppo delle facoltà e attitudini mentali e fisiche del minore, in tutta la loro potenzialità.

# IL CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE PROIBITE NELLA PRATICA SPORTIVA





# IL CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE PROIBITE NELLA PRATICA SPORTIVA

## DI COSA SI PARLA

L'uso di sostanze proibite nello sport è un fenomeno sempre più in crescita e diffuso anche tra persone giovanissime, attratte dalla ricerca del successo e spesso non consapevoli dei rischi per la salute. Il doping è diventato un fenomeno sociale preoccupante, non più circoscritto solo ad atlete e atleti professionisti e non più limitato al giorno prima della gara, ma esteso a vasti strati della popolazione sportiva, con coinvolgimento dilagante di persone giovani e persino giovanissime. È necessario preservare lo spirito e la reputazione dello sport. Il doping lo scredita e lentamente lo danneggia dall'interno. Il Comitato Olimpico Internazionale – CIO ha creato fin dal 1999 l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), declinata in organismi nazionali (NADO), a tutela della salute delle atlete e degli atleti e per proteggere il diritto a partecipare a uno sport "pulito", con pari opportunità.

## SAPPIAMO CHE

Il doping è il verificarsi di una o più violazioni sancite dal Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), recepite dalle Norme Sportive Antidoping (NSA) che disciplinano in Italia la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nella pratica dell'attività sportiva. Si parla di doping quando si registrano una o più violazioni delle NSA da parte dell'atleta (sia uso o tentato uso di una sostanza o metodo proibiti, sia rifiuto a sottoporsi a un controllo non facendosi trovare). Sono direttamente passibili di sanzione disciplinare per doping anche le persone di minore età, proprio come gli adulti, e viene sanzionato chi, vicino all'atleta, l'assiste, incoraggia, istiga all'assunzione di sostanze proibite.



## DESCRIZIONE DI UN CASO

Mario, prima dell'inizio della gara di pallavolo, vede nello spogliatoio il suo compagno di squadra Giovanni che sta per assumere una compressa sospetta. Ne chiede conto e Giovanni spiega che gli è stata data da un amico esterno per aiutarlo a vincere. L'amico ha garantito che la compressa evita di sentire la fatica e di conseguenza migliora la prestazione. Mario gli dice di non prendere la sostanza, avvertendolo che se lo farà

lo denuncerà. Lo convince a parlarne all'allenatore. L'allenatore ribadisce il valore, rispetto all'abuso di farmaci e ai conseguenti rischi per la salute, dell'allenamento e della corretta alimentazione, unici sostegni per un successo agonistico duraturo nel tempo. Informa Giovanni e i suoi genitori che avrà posto nella squadra non chi vuole vincere con l'inganno, ma solo chi segue i principi di onestà, lealtà e correttezza.



## COSA SI PUÒ FARE

Ogni anno WADA e i NADO lanciano il "Play True Day" per sensibilizzare sulla prevenzione del doping. Tutti sono invitati a sostenere, anche sui social, il rifiuto delle sostanze dopanti, a promuovere corretti comportamenti e a denunciare violazioni delle regole sulla piattaforma dedicata, dal nome significativo: "Speak!". In particolare, gli allenatori possono prevenire l'uso di sostanze in diversi modi: dando valore alla prestazione frutto di regolare allenamento piuttosto che alla vittoria

a tutti i costi; informando il gruppo di giovani atlete e atleti e i loro genitori dei pericoli del doping per la salute e dei rischi di sanzioni disciplinari; avviando una discussione aperta e dimostrando con esempi che parlare e denunciare aiuta a salvare chi sta per essere coinvolto o chi può essere recuperato allo sport pulito; approfondendo la conoscenza degli aspetti personali di ogni atleta per individuare situazioni a rischio su cui intervenire anche con l'aiuto di psicologi e medici pediatri.



## PER SAPERNE DI PIÙ

**nadoitalia.it** - Informazioni su WADA, sul Codice Sportivo Antidoping (CSA), sull'elenco di sostanze proibite aggiornato al 2022.

**800 89 69 70** - Il Numero Verde Anti-Doping, counselling telefonico sulle problematiche legate al doping a cura dell'Istituto Superiore di Sanità.



### La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'articolo 33 dispone che ogni Stato protegga i minorenni contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti.

# I PERICOLI DELLA SPECIALIZZAZIONE PRECOCE NELLO SPORT



# I PERICOLI DELLA SPECIALIZZAZIONE PRECOCE NELLO SPORT

## DI COSA SI PARLA

Negli ultimi anni, all'interno delle organizzazioni che si occupano della pratica sportiva giovanile, si sta assistendo a una progressiva specializzazione sportiva precoce. Con la speranza di ottenere in tempi ridotti risultati competitivi, infatti, si tende a far specializzare in un singolo sport le atlete e gli atleti fin dalla tenera età, comportando però in questi soggetti rischi di natura fisica, psicologica e sociale e limitando le opportunità di crescita offerte dalla partecipazione a diverse discipline sportive. L'eccessivo stress psicologico e fisiologico posto su atlete e atleti di giovane età riduce la motivazione e il divertimento a partecipare e, quindi, può portare all'abbandono dello sport, il cosiddetto "burnout sportivo". Dal punto di vista sociale, la specializzazione precoce interferisce con il normale sviluppo dell'identità personale: atlete e atleti troppo giovani si isolano dai coetanei, hanno poca autonomia e interpretano solo un ruolo passivo nel processo di allenamento.

## SAPPIAMO CHE

Si parla di specializzazione sportiva precoce quando persone in età prepuberale (circa 12 anni) sono impegnate in un solo sport con allenamenti intensivi e/o competizioni per più di otto mesi all'anno. La specializzazione sportiva precoce comporta l'esposizione dei minorenni a un numero limitato di movimenti, con conseguente ridotto sviluppo delle capacità motorie, maggior rischio di lesioni e infortuni, effetti negativi su emotività e relazioni. La persona di minore età si sente sottoposta a forte pressione per raggiungere prestazioni di successo. Se non riesce a soddisfarle, tende ad abbandonare del tutto la pratica sportiva.



## DESCRIZIONE DI UN CASO

Luisa ha sperimentato fin da piccola diversi sport, in parte per personale curiosità, in parte per seguire l'esempio di amiche del cuore. Lo sport che più la appassionava era il tennis, che praticava una volta la settimana. L'allenatore, visto il suo talento, l'aveva coinvolta in gare amatoriali, che Luisa aveva regolarmente vinto. A quel punto i genitori l'avevano convinta ad allenarsi più spesso, due e poi tre volte la settimana, nonostante il parere negativo del pe-

diatra. Dopo un anno di questo ritmo Luisa aveva cominciato a non vincere più e a lamentare mal di testa, una scusa per saltare gli allenamenti. All'allenatore, che le chiedeva i motivi di questo declino, Luisa ha finalmente confessato che non si divertiva più, che rimpiangeva di non aver continuato in sport praticati dalle amiche e che le sembrava che il tennis fosse lo sport amato dai genitori, più che da lei stessa.



## COSA SI PUÒ FARE

Genitori e allenatori devono garantire che in età prepuberale si sperimentino più discipline sportive e si continui a praticare il gioco libero non strutturato: un ritmo più lento e un'intensità relativamente bassa favoriscono un più efficace sviluppo di un'ampia gamma di abilità neuromuscolari, riducendo il rischio di lesioni e facilitando la prevenzione degli infortuni. L'obiettivo principale per le atlete e gli atleti più giovani

dovrebbe essere divertirsi e apprendere abilità utili per tutta la vita. Ragazze e ragazzi che abbandonano lo sport riferiscono spesso che la perdita di motivazione e la mancanza di divertimento sono il motivo principale del ritiro. Gli adulti educatori, genitori o allenatori, devono essere attenti a lasciare spazio agli obiettivi delle persone giovani che fanno sport e a non far prevalere le proprie aspirazioni.



## PER SAPERNE DI PIÙ

[salute.gov.it](http://salute.gov.it) - "Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie."

[sport.governo.it](http://sport.governo.it) - Nuovo accordo concernente le "Linee di indirizzo sull'attività fisica".



### La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 12** dispone che ogni Stato garantisca a ogni minorenne il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, e che le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione.

L'**articolo 31** dispone che ogni Stato riconosca a ogni minorenne il diritto al riposo e al tempo libero, nonché il diritto di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età.

#### 4. **Protocollo generale di prevenzione degli illeciti rilevanti ai sensi dall'art. 16 del d.lgs. n. 39/2021 e dell'art. 3, comma 5 delle Linee guida CONI:**

Il presente Protocollo ha la finalità di promuovere e favorire in modo programmato e coordinato azioni ed interventi volti alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza, intendendo come tale ogni atto che determina o è suscettibile di provocare un danno fisico, sessuale e psicologico, economico od una sofferenza di qualunque tipo, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà fisica o l'influenza psicologica in grado di determinare e orientare le scelte della vita privata o pubblica di una persona che, in virtù di tali condizioni, risulta o può risultare vulnerabile.

La BLU SSD ha predisposto tale Protocollo, al fine di:

- 1) Istituire una serie di regole che i vertici e i collaboratori della Società debbano seguire, affinché, in stretta collaborazione con il Safeguarding Officer, possano attuare un incisivo contrasto alla violenza nei confronti delle vittime vulnerabili e si propongano come primo e fondamentale obiettivo la maggior tutela possibile delle stesse, evitando il reiterarsi dei fatti oggetto di reato;
- 2) Assicurare il ripristino dell'integrità psicofisica della vittima, accompagnandola in un percorso di recupero dell'autostima ed autonomia combattendo azioni persecutorie ed indebite pressioni psicologiche de parte degli autori di violenza, riducendo al minimo il disagio traumatico delle vittime derivante dalle attività processuali anche innescate a loro tutela;
- 3) Realizzare percorsi di aiuto alle vittime di violenza, rendere le necessarie informazioni ed accompagnarle nell'individuazione del percorso migliore, affinché le vittime si sentano supportate psicologicamente, acquisiscano coscienza della violenza subita e delle conseguenze;
- 4) Individuare percorsi di formazione per tutti gli operatori che potenzialmente possono trovarsi a gestire situazioni di persone vittime di violenza od a prevenire le azioni illecite, in modo che gli stessi abbiano gli strumenti per trattare correttamente e adeguatamente ciascuna situazione;
- 5) Promuovere e realizzare costanti interventi di sensibilizzazione (manifestazioni, campagne informative, progetti, dibattiti pubblici, concorsi e convegni) dei cittadini sul fenomeno della violenza in tutte le sue forme, individuando per ciascuna tipologia i contesti adeguati di divulgazione delle informazioni e le azioni più efficaci di prevenzione;
- 6) Promuovere interventi educativi per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado;
- 7) Costruire, implementare e conservare un sistema di rilevazione dei dati statistici, grazie all'apporto dei dati forniti dai vertici, soci, collaboratori della Società;
- 8) Promuovere e sviluppare iniziative nei confronti degli autori di violenza per prevenire il reiterarsi dei comportamenti violenti e promuovere la frequenza di programmi di riabilitazione.

Ai fini del presente Protocollo si possono pertanto definire vittime vulnerabili le vittime come qualificate dal loro status soggettivo e/o dalle condotte rivolte nei loro confronti che rendono concrete e attuali le possibilità di vittimizzazione secondaria e che si possono identificare nelle seguenti tipologie:

- 1) Vittime di genere;
- 2) Vittime di discriminazione da orientamento sessuale e identità di genere;
- 3) Vittime di discriminazioni sulla base dell'etnia e appartenenza culturale;
- 4) Vittime di minore età;
- 5) Vittime disabili, con problemi psichici od in condizione di particolare fragilità psicologica;
- 6) Vittime affettivamente e psicologicamente dipendenti da soggetti terzi, aventi un ruolo di vigilanza, controllo ed un potere decisionale (allenatori, personale sanitario, arbitri/giudici di gara, ecc.);
- 7) Vittime di reati informatici;
- 8) Vittime di truffe ed estorsioni commesse profittando delle particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva della persona offesa.

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le "macro aree" sensibili, i ruoli aziendali coinvolti ed i sistemi di prevenzione attuati all'interno della BLU SSD.

### **Art. 660 c.p. - Molestia o disturbo alle persone**

La norma punisce il recare molestia o disturbo alle persone senza alcun valido motivo. La condotta può manifestarsi in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ed anche per mezzo del telefono, e consiste nell'oggettiva idoneità a molestare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione.

Per petulanza si intende ogni contegno di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, allenatore, personale medico, ecc.) che metta in atto, nei confronti di un minore tesserato, un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante una condotta fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.

### **Art. 612-bis c.p. - Atti persecutori**

Si tratta di un reato abituale, per la cui configurazione è necessaria una reiterazione delle condotte di minaccia o violenza per almeno una volta, purché gli episodi siano legati da un contesto unitario. Le condotte predette devono necessariamente causare almeno uno dei seguenti eventi alterativi:

- (a) il perdurante e grave stato di ansia o paure della vittima;
- (b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente;
- (c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

È indispensabile la ripetizione di minacce e molestie, in modo da causare un disagio, senza che sia però necessario l'instaurarsi di un processo patologico, essendo richiesto l'insorgere di un'alterazione nell'equilibrio mentale della vittima.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà della società: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (collaboratore, atleta, ecc.) che metta in atto, ad esempio, una reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irritanti ed enfaticizzanti la patologia della persona offesa od una sua particolare caratteristica fisica, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

### **Art. 571 c.p. - Abuso di mezzi di correzione e disciplina**

La norma in esame punisce chi ecceda volontariamente nell'uso di mezzi correttivi o disciplinari, a cui faccia ricorso per esercitare la propria autorità correttiva o coercitiva, facendo insorgere il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente nei confronti del soggetto a lui sottoposto.

Soggetto attivo può essere soltanto chi eserciti una certa autorità verso un'altra persona, la quale può derivare da un rapporto di educazione, di cura, di vigilanza, di custodia o di esercizio di una professione anche sportiva.

Il presupposto per la realizzazione della fattispecie in esame è, quindi, rappresentato dall'utilizzo di mezzi di correzione, di per sé leciti, il cui eccesso, però, li renda illeciti.

Il reato si considera consumato quando si realizza l'evento tipico, rappresentato dall'insorgenza di un pericolo di malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo, conseguentemente alla condotta criminosa dell'agente.

Il reato risulta aggravato, ai sensi del secondo comma, qualora, dalla condotta criminosa, derivi, come evento non voluto, una lesione personale o la morte del soggetto passivo.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà della Società: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (allenatore, personale medico, ecc.) che, nei confronti di un minore tesserato,

faccia uso, in funzione educativa, di un mezzo astrattamente lecito (sia esso fisico o verbale), sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso, sia in ragione dell'arbitrarietà od intempestività della sua applicazione, sia in ragione dell'eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza.

### **Art. 572 c.p. - Maltrattamenti**

Il delitto di maltrattamenti punisce le condotte reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell'integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all'autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.

La norma, alla luce della clausola di riserva posta in apertura del comma 1, ha carattere sussidiario rispetto al reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Il reato può essere commesso solo da chi sia legato al soggetto passivo da una relazione di autorità od affidamento, derivante dallo svolgimento di una professione sportiva, nonché da rapporti di cura o custodia.

È un reato abituale, essendo caratterizzato dal ripetersi nel tempo di vari comportamenti vessatori i quali, considerati singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo. La condotta tipica, infatti, consiste in una pluralità di atti reiterati e frequenti, lesivi dell'altrui integrità fisica o, comunque, degradanti fisicamente o psicologicamente del soggetto passivo. Tali atti, inoltre, possono essere sia commissivi (come ad es. minacce, ingiurie e violenze), sia omissivi, come nel caso di privazioni di beni reali essenziali. Si ritengono assorbite nei maltrattamenti: ingiurie, percosse, atti persecutori e minacce, oltre alle lesioni personali colpose lievi o lievissime, non, invece, il sequestro di persona. Per quanto riguarda le lesioni personali gravi o gravissime, nonché la morte del soggetto passivo, se non volute dall'agente comportano l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui al comma 3. Se invece esse risultano volute dall'agente o, quantomeno, erano da lui concretamente prevedibili come conseguenza del proprio agire, concorrono con i maltrattamenti. Per rilevare ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti, inoltre, le condotte tipiche devono aver luogo durante il tempo in cui sussiste, con carattere duraturo o, almeno, abituale, una delle relazioni previste dalla norma. L'evento tipico è dato dalla situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto passivo, la quale sorge come conseguenza degli atti di maltrattamento da lui subiti. Si ha, dunque, la consumazione del reato nel momento in cui si verifica la situazione di sofferenza continuativa.

Il delitto di maltrattamenti risulta essere aggravato qualora dagli atti di maltrattamento derivi, quale loro conseguenza, una lesione grave o gravissima, oppure la morte del soggetto passivo oppure nel caso in cui i maltrattamenti siano realizzati in presenza o in danno di un minore o di una persona disabile.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà della Società: la mancata persecuzione e punizione, anche sotto l'aspetto disciplinare, di un soggetto (atleta, allenatore, personale medico, ecc.) che, nei confronti di un minore tesserato, compia atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività.

### **Art. 609-bis c.p. - Violenza sessuale**

Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due:

- (a) la violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità;
- (b) la violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente.

Per quanto riguarda la violenza, essa consiste non solo nell'esercizio di una *vis* fisica o coazione materiale, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che abbia come ricaduta la limitazione della libertà del soggetto passivo, costretto, contro la sua volontà, a subire atti sessuali. Circa la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male ingiusto e notevole (ad opera del soggetto agente) quale



conseguenza del rifiuto a subire la condotta.

Il consenso deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale e non solo all'inizio, integrandosi dunque il delitto in esame quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto. Il consenso deve inoltre essere prestato validamente e coscientemente.

Venendo al concetto di abuso di autorità, con esso va inteso sia l'abuso commesso dal pubblico ufficiale, sia quella commesso dal privato, che strumentalizzi la sua posizione di supremazia nei confronti della vittima.

#### **Art. 609-quinquies c.p. - Corruzione di minorenni**

La norma punisce chi compia atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici, con lo scopo di farlo assistere. Alla medesima pena è sottoposto colui che faccia assistere il minore al compimento di atti sessuali od a rappresentazioni pornografiche, al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali.

#### **Art. 609-octies c.p. - Violenza sessuale di gruppo**

Gli elementi materiali della fattispecie richiamano quelli di cui all'art. 609-bis c.p. Per quanto riguarda la partecipazione, non richiede che tutti i membri del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente un qualsiasi apporto materiale (per facilitare il delitto) oppure morale, rafforzando in tal modo il proposito criminoso dei correi. Non è nemmeno necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti, essendo per contro sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento del fatto.

L'attenuante della minore gravità del fatto di cui all'articolo 609-bis non è applicabile alla violenza sessuale di gruppo dato che proprio la presenza di più persone causa una lesione particolarmente grave e traumatica nella sfera di autodeterminazione della vittima.

#### **Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni**

L'obiettivo perseguito da questa fattispecie è quello di arginare il fenomeno del cd, *child grooming*, ovvero quel comportamento con cui un adulto instaura con il minore relazioni amichevoli, assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale.

Per la realizzazione della fattispecie è necessario «*qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*», anticipando la soglia di rilevanza penale alla mera esposizione a pericolo della libertà ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore.

Le lusinghe rappresentano una sottile forma di raggirio, che sovente fa leva sulla debolezza psicologica intrinseca a tutti quei soggetti che, in quanto inesperti della vita, sono sprovvisti di mezzi di autotutela nei confronti delle insidie più acute. Non è necessario che l'agente si sia spinto a proporre un incontro alla sua vittima, essendo sufficiente, per l'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie criminosa, che lo stesso sia riuscito ad accaparrarsi il controllo psicologico del minore. Per integrare la condotta penalmente rilevante non è neppure necessario il compimento di un'attività più o meno prolungata nel tempo.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente i reati in esame possono manifestarsi nella realtà societaria: il finanziamento diretto od indiretto - o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato - dei soggetti o delle strutture che, anche mediante l'utilizzo della rete internet od altre reti o mezzi di comunicazione, con comportamenti idonei a carpirne la volontà, adescano soggetti di età inferiore ai 14 anni, allo scopo di commettere i reati predetti, oppure la circostanza che una delle predette condotte illecite venga tenuta, nell'ambito della Società Sportiva, da parte dei soggetti che vi partecipano a vario titolo (atleti, dirigenti, collaboratori, ecc.).

#### **Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile**

Questa norma e le seguenti hanno il fine di tutelare l'integrità fisio-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della persona. Il soggetto passivo è il minore. Il Legislatore non fornisce una definizione di prostituzione, anche se si è consolidato il concetto che la

identifica in una dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lucro  
Non è, invece, chiaro il concetto di “prestazione sessuale”. Da qui il problema della qualificazione delle esibizioni oscene (ove vi è assenza di contatto fisico col cliente) o del semplice bacio come atto sessuale o meno.

Col termine “favoreggiamento”, si tende a comprendere qualsiasi condotta che si risolva nel consentire o nell'agevolare l'esercizio della prostituzione.

Per quanto concerne lo “sfruttamento”, questo consiste nel prelevare a ricevere sui ricavi della prostituzione utilità, pur sempre economiche, ancorché non necessariamente consistenti in denaro.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà della Società: il finanziamento - diretto od indiretto - o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato - di soggetti o strutture che inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favoriscono o sfruttano la prostituzione.

### **Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile**

Il comma 1 punisce la realizzazione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori, ciò per tutelare lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori.

Per quanto riguarda la condotta di commercio di materiale pornografico, si vogliono reprimere fatti diffusivi (su larga scala) del suddetto materiale, sulla base del presupposto che possono incentivare più gravi comportamenti criminosi.

Il commercio implica il perseguimento di uno scopo di lucro e di una, anche se rudimentale, struttura organizzativa. Le condotte previste dal terzo comma integrano fattispecie configurabili solo se i fatti non rientrano nei reati previsti dai commi precedenti.

L'ultimo comma completa il quadro delle incriminazioni, tipizzando le condotte residuali sul piano dell'offerta del materiale pedopornografico. La “cessione” implica il contatto tra soggetti determinati, mentre l’ “offerta” anticipa la soglia dell'intervento penale e si perfeziona già quando si manifesta la possibilità della cessione, a patto che chi offre possa quantomeno procurarsi facilmente il materiale.

### **Art. 600-quater c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico**

Il comma 1 punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

### **Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale**

Questo articolo precisa che le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, prevedendo però in relazione ad esse la comminazione di una pena diminuita di un terzo.

Al comma 2 viene poi specificato che, per “immagini virtuali” si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa comunque apparire come vere situazioni non reali.

### **Art. 600-quinques c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

Questa norma punisce chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà Societaria: il finanziamento diretto od indiretto - o comunque il concorso a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato - di soggetti o strutture che organizzano o propagandano viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Si tenga in debita considerazione la circostanza che tutte le predette condotte sono perseguibili e punibili anche se poste in essere nell'alveo colposo, ovvero qualora vengano realizzate in caso di negligenza e/o incuria, omettendo di intervenire, causando un danno o creando un pericolo che il danno possa causarsi.

## **5. Policy contro le discriminazioni e per la promozione della parità di genere:**

La BLU SSD respinge e condanna ogni fenomeno di razzismo e di discriminazione di qualsiasi genere. A tal proposito, si impegna a promuovere attivamente la parità di genere in tutti gli aspetti delle sue attività sportive e promozionali.

Per “pari opportunità” s’intende l’assenza di ostacoli alla partecipazione alle attività di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, alla religione ed alle convinzioni personali e politiche, all’origine etnica, alla disabilità, all’età e all’orientamento sessuale.

Per “discriminazione” si intende qualsiasi atto, comportamento, disposizione, criterio, prassi o patto che, in riferimento alla sfera personale e sociale (genere, età, orientamento sessuale, origine etnica, caratteristiche somatiche, disabilità, religione, lingua, opinioni personali e politiche), produca un effetto pregiudizievole (discriminazione diretta) o una situazione di particolare svantaggio (discriminazione indiretta).

Per “molestia” si intende qualsiasi azione, omissione o comportamento, verbale e non, che rechi offesa alla persona, alla sua professionalità, alle sue capacità o alla sua integrità psico-fisica e che possa degradare il clima all’interno degli ambienti della BLU SSD, ivi incluse le forme di violenza morale e psicologica.

La BLU SSD riconosce e rispetta i diritti di tutti gli individui, indipendentemente dal genere e si impegna a trattare le persone in modo equo e rispettoso.

La BLU SSD garantisce l’accesso equo e la partecipazione inclusiva di uomini e donne a tutte le iniziative sportive, programmi educativi e opportunità di sviluppo.

La BLU SSD favorisce attivamente la partecipazione delle donne in ruoli di leadership e decisionali all’interno dell’organizzazione, incoraggiando la diversità e l’inclusione.

La BLU SSD adotta misure preventive per contrastare la discriminazione di genere, la violenza e la molestia sessuale, fornendo supporto e risorse a coloro che ne sono vittime.

La BLU SSD offre sensibilizzazione sulle questioni di genere e promuove una cultura organizzativa che rifiuti ogni pratica discriminatoria.

La BLU SSD assicura trasparenza e responsabilità nella gestione delle questioni di genere, accogliendo segnalazioni di comportamenti discriminatori e affrontandoli tempestivamente, a tal fine è volta la nomina del suindicato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e la predisposizione di apposita procedura di segnalazione che assicura l’anonimato del segnalante.

Tutti i collaboratori e tesserati della BLU SSD sono tenuti ad accettare e rispettare il presente Modello, comprensivo dei suoi allegati, confermando il ripudio di ogni discriminazione, sia essa basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

Qualsiasi eventuale condotta discriminatoria posta in essere da qualsiasi soggetto tesserato alla BLU SSD è passibile di sanzione, riservandosi eventualmente la BLU SSD anche il rinvio alla giustizia ordinaria, con la quale si impegna a collaborare per prevenire e perseguire comportamenti razzisti.

## **6. Principi generali di comportamento:**

Più in generale, la totalità delle attività condotte dalla BLU SSD che coinvolgono bambini, bambine o adolescenti, devono essere preventivamente valutate per garantire che qualsiasi rischio per la tutela dei minori possa essere preventivamente identificato e, conseguentemente, vengano sviluppati sistemi di controllo adeguati.

Quanto alla selezione e all’assunzione del personale subordinato e parasubordinato, nonché degli altri collaboratori, esso deve riflettere l’impegno della BLU SSD nella tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, garantendo che vengano adottati controlli e procedure atti ad escludere chiunque non sia ritenuto idoneo a lavorare con i minori. A tal proposito, prima di assegnare un incarico che preveda contatti diretti e persistenti con i minori, la Società procederà alla preventiva acquisizione dei relativi certificati del Casellario Giudiziale attestanti l’assenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2014 in

attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile.

Ogni collaboratore, dirigente e tecnico che svolge la propria attività per la BLU SSD a contatto con minori deve aver preso visione e accettato il presente Modello, nonché i codici di condotta ad esso allegati, rispettandone ogni singola parte. A tal proposito, qualsiasi collaboratore della BLU SSD, in relazione allo specifico ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, deve essere supportato nello sviluppare competenze, conoscenze ed esperienze rispetto alla gestione della tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti attraverso l'effettuazione di appositi incontri formativi.

A fronte di quanto sopra, si coglie che la *Child Safeguarding Policy* viene inclusa nei sistemi e processi gestionali della BLU SSD, siano essi già esistenti o attuati in futuro, sì che essi possano avere una positiva ricaduta sulla tutela dei minori, favorendo la creazione di un ambiente nel quale i diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti siano costantemente rispettati e i possibili abusi prevenuti.

Proprio a tal proposito la BLU SSD ha nominato il suindicato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, cosicché sia prevenuto e contrastato ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché garantita la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

La *ratio* di fondo a cui è improntata la *Child Safeguarding Policy* della BLU SSD è che tutti gli interessati devono evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti dei presenti codici, la BLU SSD assicura anche:

- a. adeguati strumenti per la creazione di un ambiente sano, sicuro, accogliente e inclusivo per tutti i tesserati;
- b. adeguati strumenti per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- c. adeguati strumenti per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione contro qualsiasi tesserato, in particolare se minore;
- d. adeguati strumenti per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
- e. ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e della F.I.N. in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità delle discipline sportive praticate e alle caratteristiche proprie dei relativi fruitori.
- f. L'attuazione di un'attività di autovalutazione annuale interna delle misure di cui ai precedenti punti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, eventualmente sviluppando e attuando, sulla base di tale autovalutazione, un piano d'azione al fine di risolvere le criticità riscontrate.

## **7. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori:**

La BLU SSD ha predisposto un sistema di sanzioni disciplinari per le eventuali accertate violazioni delle disposizioni del Modello. Tali violazioni possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei destinatari interessati, anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato.

La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangono le regole procedurali e d'azione previste dal Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- a. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle

- b. molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- b. violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- c. violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- d. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- e. violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
- f. violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- g. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- h. mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. In particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

➤ **Sanzioni nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato:**

I comportamenti tenuti dai collaboratori della Società in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a. rimprovero verbale per mancanze lievi;
- b. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto a.;
- c. multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
- d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- e. risoluzione del contratto.

Ai fini di quanto sopra, il tipo e l'entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, dal Consiglio di amministrazione, secondo le seguenti modalità di valutazione:

- a. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- b. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante un biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un

- comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- c. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
    - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
    - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
    - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
  - d. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta che ne costituiscono un allegato e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
  - e. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

➤ **Sanzioni nei confronti dei lavoratori parasubordinati:**

I comportamenti tenuti dai collaboratori della Società in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a. rimprovero verbale per mancanze lievi;
- b. risoluzione del contratto.

Ai fini di quanto sopra:

- a. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- b. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato e/o violi il sistema di

controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse. In definitiva, incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del rapporto contrattuale il collaboratore che commette un abuso che costituisce causa di risoluzione del rapporto.

Avverso i provvedimenti sanzionatori comminati dal Consiglio di amministrazione è ammesso, senza limiti di tempo, il ricorso in via di autotutela da indirizzarsi, in forma scritta, al Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione e per conoscenza anche al Presidente della BLU SSD, il quale ne dà tempestiva conoscenza al Consiglio di amministrazione.

La suddetta richiesta di riesame dovrà contenere, a pena di nullità, i seguenti dati obbligatori:

- dati anagrafici completi del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
- domicilio digitale PEC del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
- estremi dell'atto sanzionatorio avverso il quale è proposto il ricorso;
- motivazioni in punta di diritto e di fatto che il ricorrente chiede di esaminare a propria difesa;
- richiesta di sgravio parziale o totale della sanzione;
- firma digitale dell'atto da parte del ricorrente (e del difensore se nominato);
- procura alle liti (solo nel caso di nomina di un difensore).

Debbono peraltro essere allegati al ricorso, in formato digitale:

- documenti di identità del ricorrente e del difensore (se nominato);
- documenti che il ricorrente cita nell'atto a comprova delle proprie ragioni, indicandoli come "allegati".

Il Responsabile, alla luce delle memorie e delle motivazioni addotte dal ricorrente, decide, nel termine di 180 giorni dalla ricezione del ricorso, se accogliere la richiesta di sgravio parziale o totale dei provvedimenti sanzionatori irrogati ovvero se disporre, motivatamente, il diniego. Della decisione è dato formale riscontro al ricorrente e al suo difensore (ove nominato) a mezzo di PEC indirizzata ai domicili digitali eletti nel ricorso ovvero a mezzo Raccomandata.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che il ricorrente abbia ricevuto formale e motivata risposta in ordine al ricorso proposto, esso si intende accolto totalmente secondo il principio del "silenzio-assenso".

# **CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

## **1. Disposizioni generali:**

Oltre a tutto quanto viene previsto all'interno del Modello organizzativo della BLU SSD, qui integralmente richiamato, la Società sportiva adotta anche il presente codice di condotta, che reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano in seno alla BLU SSD nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

In particolare, il presente codice stabilisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al perseguimento dei seguenti principi cardine, cui la BLU SSD ispira il proprio operato:

- al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- alla creazione di un ambiente sano, sicuro, accogliente ed inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- alla valorizzazione delle diversità;
- alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere del tesserato, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione del tesserato alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Nella realizzazione delle finalità di cui sopra, e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i presenti codici stabiliscono altresì:

- a. le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi comunque i provvedimenti degli Organi di giustizia nazionali e federali.  
A tal proposito, la BLU SSD precisa sin d'ora che ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva: le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.
- b. apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- c. le verifiche minime, precedenti all'instaurazione della collaborazione lavorativa, nonché periodiche, che la Società Sportiva assicura nelle procedure di cui al precedente numero e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d. adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento periodici dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai fruitori minori;
- e. disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di



- interesse;
- f. disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del presente Codice ovvero del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della BLU SSD.

## **2. Diritti dei tesserati della BLU SSD:**

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce, per la BLU SSD, un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo, con la conseguenza che chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

La BLU SSD adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti citati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori, così prevenendo e contrastando ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei relativi fruitori, in particolare se minori.

A tal fine, la BLU SSD informa i suoi tesserati tutti dei rispettivi diritti, favorisce la diffusione delle politiche di *safeguarding* proprie e delle Federazioni ed Enti di promozione sportiva a cui è affiliata e adotta misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori e collaboratori che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con i tesserati.

In tal senso, la BLU SSD, nonché i relativi collaboratori e tesserati, si conforma alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adotta ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

## **3. Doveri e obblighi dei tesserati:**

La BLU SSD stabilisce i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i propri tesserati:

- a. comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b. astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c. garantire la sicurezza e la salute degli altri fruitori, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro, accogliente e inclusivo;
- d. impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e. impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f. instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g. prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h. affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i. collaborare con gli altri fruitori nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j. segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **4. Doveri a carico degli atleti:**

La BLU SSD stabilisce i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i propri atleti, a prescindere dall'attività sportiva svolta:

- a. rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b. comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare, in spirito di collaborazione, le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c. comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d. prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f. rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g. mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h. riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i. evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al designato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui fruitori;
- k. segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

#### **5. Doveri a carico dei dirigenti sportivi e tecnici:**

La BLU SSD stabilisce i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i propri dirigenti sportivi e tecnici:

- a. agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b. astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c. contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d. evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e. promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f. astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g. porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h. comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i. astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j. interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui fruitori;
- k. impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

- l. segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari dei tesserati a loro affidati;
- m. dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n. sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o. conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding* adottate dalla BLU SSD dalle federazioni e dagli enti di promozione sportiva a cui la Società è affiliata, nonché sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, oltre che sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p. astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q. segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **6. Doveri a carico dei genitori degli atleti:**

I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto, i genitori e gli accompagnatori devono impegnarsi a:

- a. non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
- b. accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
- c. astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
- d. incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
- e. rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.

#### **7. Regole di comportamento:**

Chiunque operi in seno alla Società Sportiva deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e regolamentano l'espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l'immagine stessa della Società Sportiva.

Tutti, nell'ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta a quanto sancito all'interno del presente Codice e all'interno del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva predisposto dalla BLU SSD, nonché al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale evitando comportamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Dovrà essere garantito il segreto d'ufficio nelle attività di propria competenza.

I responsabili delle singole attività non devono abusare del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, devono inoltre rispettare i propri collaboratori e favorirne la crescita professionale nonché lo sviluppo delle potenzialità.

Nessuno può procurarsi vantaggi personali in relazione all'attività esercitata.

Tutti, nell'esercizio delle attività e funzioni loro affidate, devono operare con imparzialità evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti quei soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con la BLU SSD.

È vietato rilasciare dichiarazioni o esprimere pubblicamente giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della Società o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o società.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Società Sportiva sono tenuti a:

- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare azioni disciplinari, ove ritenute necessarie.

Inoltre, gli amministratori si impegnano a:

- adeguare il proprio operato ai principi dei presenti Codici;
- rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività e delle risorse umane;
- adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;

In definitiva, tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- a. rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. Al tecnico si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati;
- b. attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- c. incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione;
- d. non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
- e. non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- f. sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- g. trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- h. educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- i. aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- j. rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati al di sopra ogni altra cosa;
- k. combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- l. ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
- m. non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione di prove;
- n. non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- o. non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- p. non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- q. non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- r. non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- s. non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- t. garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;
- u. lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;
- v. non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- w. intessere relazioni proficue con i genitori dei tesserati minorenni al fine di fare squadra per la

- crescita e la loro tutela;
- x. accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
  - y. garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscano obiettivo primario rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;
  - z. organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
  - aa. rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
  - bb. evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
  - cc. evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
  - dd. non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
  - ee. non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
  - ff. segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva.

#### **8. Efficacia e divulgazione:**

La partecipazione alla Società Sportiva in qualsivoglia funzione comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice di condotta, nonché Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva adottato dalla BLU SSD.

Tutti i soggetti destinatari sopraindicati sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarne tutte le disposizioni, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione. L'ignoranza dei presenti codici non può essere invocata ad alcun effetto.

#### **9. Sanzioni disciplinari:**

Oltre alle conseguenze derivanti dalla violazione di normative aventi efficacia nazionale, la BLU SSD, in caso di violazione del presente Codice, rimanda a quanto contenuto nella Sezione 7. del proprio Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, rubricata "*Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori*".